Del. n. 231/2021/PRSE

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 16 giugno 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 dell'**Amministrazione provinciale di Pescara** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 14 giugno 2021, n. 27, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente Stefano SIRAGUSA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 dell'Amministrazione provinciale di Pescara – di 318.909 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te in data 25 febbraio 2021, protocollo 1756.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità nonché all'andamento del risultato di amministrazione. Sono stati svolti, altresì, approfondimenti in ordine ai rapporti con gli organismi partecipati; ciò in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Preliminarmente si ricorda che l'Ente ha aderito alla sperimentazione delle disposizioni concernenti il sistema di armonizzazione contabile, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. n. 118 del 2011, con delibera del Consiglio provinciale n. 36 del 15 dicembre 2011.

Tra l'altro, a causa degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, la Provincia di Pescara è ricompresa nell'elenco di cui agli allegati 1,2, 2-bis del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito con modificazioni dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229.

Con nota istruttoria inviata al Presidente, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione dell'Ente in data 23 aprile 2021, prot. n. 3119, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi al rendiconto in esame.

Con nota protocollo n. 8118 del 10 maggio 2021, acquisita in pari data con protocollo n. 3391, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

Premesso che dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo dall'articolo 148-bis del Tuel e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale, riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione n. 74/2020/PRSE, cui si fa rinvio. Si riportano di seguito i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria della Provincia.

1. Equilibrio di parte corrente e di parte capitale

In merito alla verifica degli equilibri, occorre considerare che ciascun ente locale, nell'erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.) che, nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, devono trovare copertura nelle entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari. In relazione a questa esigenza, l'art. 162 del Tuel, nell'individuare i "*Principi del bilancio*", stabilisce che la previsione di bilancio corrente, come definita ai commi 5 e 6, deve essere redatta "*… nel rispetto*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

dei principi di veridicità ed attendibilità …", deve risultare in equilibrio e che non possa avere altra forma di finanziamento, che non siano le entrate correnti, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* (Allegato n. 4/2, d.lgs. n. 118/2011), necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"* al paragrafo 9.10, precisa, tra l'altro, che il bilancio di previsione deve prevedere l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Cronoprogrammi puntuali delle spese e accantonamenti congrui sono strumenti fondamentali per rilevare la reale situazione dell'Ente e la capacità gestionale degli amministratori; in special modo fondi e accantonamenti sono preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la sterilizzazione preventiva delle risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possono pregiudicare gli equilibri futuri.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'equilibrio di parte corrente, l'Ente registra un saldo positivo O1 (euro 2.811.953) raggiunto principalmente con il saldo positivo tra entrate e spese correnti unito alla quota di rimborso dei mutui e alla gestione del fondo pluriennale vincolato.

Parimenti si rileva come l'Ente non riesca ad ottenere un saldo positivo dei parametri O2 (- euro 39.801) e O3 (- euro 760.758), conseguenza delle risorse accantonate nel bilancio di previsione nonché delle variazioni effettuate in sede di rendiconto.

Si ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali.

Si riscontra l'applicazione della quota relativa al disavanzo registrato con il rendiconto 2017 (euro 250.000), l'utilizzo di entrate di parte corrente per spese di investimento (euro 43.602) e l'applicazione dell'avanzo per euro 402.149.

Tale avanzo è stato applicato principalmente (euro 397.205) per il finanziamento di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2019.

La possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stata oggetto di intervento normativo nell'ambito della legge di bilancio per il 2019. Infatti, ai commi 897-898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è previsto che: "*897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione […]. 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione*". Peraltro, in termini analoghi e in via interpretativa, si erano già pronunciate alcune Sezioni regionali di controllo (cfr. del. n. 52 del 2019 Sez. Toscana e n. 127 del 2018 Sez. Campania), in base ai principi contabili e al Tuel. A seguito della novella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

normativa, l'Ente dovrà, quindi, nelle proprie future determinazioni, attenersi scrupolosamente a quanto previsto in via legislativa.

In relazione alle spese di cui al titolo 2.04, presenti nella verifica degli equilibri di parte corrente, l'Ente ha specificato che si tratta di oneri così ripartiti:

- interventi su strade provinciali ricadenti nel Comune di Rosciano;
- lavori sull'area ricettiva in località Voltigno;
- saldo relativo all'accordo di programma per la gestione diretta della stazione ecologica tra la Provincia di Pescara e il Comune di Scafa.

Si evidenzia come, tra le spese correnti effettuate dall'Ente, una quota rilevante è dovuta al contributo alla finanza pubblica che tutto il comparto provinciale deve versare allo Stato o in modo diretto (tramite versamento su conto corrente dedicato) o in modo indiretto (con recupero coattivo dell'Organo centrale sulle entrate tributarie, nello specifico imposta sulle assicurazioni ed imposta provinciale di trascrizione, come nel caso in esame). Difatti, dalla lettura della relazione tecnica al rendiconto risulta che "*La Provincia di Pescara nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, ha previsto quale contributo alla finanza pubblica l'importo complessivo di € 10.240.158,66, di cui € 9.126.589,38 quale importo previsto dall'art. 1 comma 418 Legge 190/2014 ed € 1.113.787,76 quale importo previsto dall' articolo 1 comma 150 bis DL 66 del 2014. In particolare, il contributo ex art. 1 comma 418 L190/2014 è ottenuto sottraendo all'importo originario previsto di € 19.228.202,80 … le assegnazioni previste in favore delle province … che ammontano complessivamente ad € 10.101.831,90 …, definendo un contributo netto da versare di € 9.126.370,90 … . Preme ricordare, infatti, che le disposizioni legislative che hanno definito le assegnazioni di contributi autorizzano le province a non iscrivere nell'entrata del proprio bilancio i predetti contributi e ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 in esame, al netto dell'importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. A seguito della circolare n. 10 del 9 maggio 2019, la Provincia di Pescara risulta assoggettata ad un contributo complessivo da versare di € 10.329.377,14, con un incremento di € 89.218,48 rispetto alle previsioni 2019*".

Per l'equilibrio di parte capitale, si rileva che esso è raggiunto con l'applicazione dell'avanzo per euro 638.566. Tale avanzo è stato applicato principalmente (euro 585.356) per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.

Tanto premesso, la verifica degli equilibri (di cui al citato decreto MEF) che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, trova rappresentazione nella tabella che segue.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	**Parte capitale (Z)**	**TOTALE (W= O+Z)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	**2.811.953**	**610.480**	**3.422.433**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio (-)	1.200.000	0	1.200.000
Risorse vincolate nel bilancio	1.651.754	434.766	2.086.520
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	**-39.801**	**175.714**	**135.913**
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	720.957	0	720.957
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	**-760.758**	**175.714**	**-585.044**

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

L'Ente ottiene un saldo positivo degli equilibri generali in termini di W1 e W2 anche se in quest'ultimo caso è la componente di parte capitale ad avere fondamentale importanza per l'ottenimento del valore positivo.

Con riferimento al parametro W3, dalla lettura della relazione tecnica al rendiconto, risulta che "*Per quanto riguarda quest'ultimo dato il "disequilibrio" dell'importo di € -585.044,13 deriva dalle variazioni di accantonamenti effettuate in sede di Rendiconto 2019 e principalmente dal ricalcolo del fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo ordinario per €. 568.956,73*"

Pertanto, pur considerando che i parametri W2 e W3 sono analizzati, per l'esercizio in esame, a livello conoscitivo, si raccomanda all'Ente di porre in essere tutte le azioni volte a garantire una gestione in pieno equilibrio, sia in termini di gestione corrente sia in termini di gestione complessiva.

2. Risultato di amministrazione

L'Ente, al termine dell'esercizio 2019, registra un risultato di amministrazione pari ad euro 6.598.463, con una prevalenza dei residui passivi su quelli attivi (rispettivamente euro 34.969.326 ed euro 28.256.461) e con un fondo pluriennale vincolato pari ad euro 5.519.564.

Il risultato di amministrazione è stato così suddiviso (cfr. relazione tecnica al rendiconto):

- fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 4.148.699;
- fondo contenzioso per euro 85.000;
- fondo passività potenziali per euro 67.000;
- vincoli derivanti da leggi o dai principi contabili per euro 573.072, riferiti all'eliminazione di residui passivi in merito alla spesa di personale e alle sanzioni ambientali.
- vincoli derivanti da trasferimenti per euro 687.356, riferiti a residui passivi eliminati la cui correlata entrata (da Regione o Stato) è stata incassata;
- vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per euro 330.868, riferiti alla destinazione del 10 per cento dei proventi relativi all'alienazione dei beni immobili avvenuta nel corso dell'anno 2018 (euro 307.023) e dell'anno 2019 (euro 23.845);

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per euro 130.941, riferiti a somme da restituire ad avvocati incaricati dall'Ente (euro 27.149) e al credito verso Provincia Ambiente (euro 103.791);
- altri vincoli per euro 1.144.094 per impegni che non avevano i requisiti per il mantenimento a residuo. Le voci più significative sono spese relative al funzionamento dell'Ente (euro 1.015.313), alla manutenzione ordinaria delle scuole (euro 12.366) ed a spese legali (euro 2.952).

Pertanto, l'Ente chiude l'esercizio con un disavanzo di amministrazione di euro 568.567.

Con riguardo anche alle pregresse situazioni di disavanzo, occorre ricordare che con delibera di Consiglio provinciale n. 21 del 18 maggio 2018, era stato approvato il piano di rientro del disavanzo di gestione 2017 stabilendo che il recupero dello stesso sarebbe avvenuto con due quote di pari importo, da imputare al bilancio di previsione 2019-2021. Con il rendiconto 2018 era stato accertato il recupero della prima quota annua.

Nell'esercizio in esame, pur avendo conseguito una situazione di disavanzo, l'Ente precisa che la stessa è da ricondurre alla diversa modalità di calcolo del FCDE. Nella relazione tecnica al rendiconto è riportata, infatti, la seguente informazione: "*il risultato del Rendiconto della Gestione 2019, dopo gli accantonamenti per vincoli e fondi previsti dai principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, evidenzierà un avanzo disponibile negativo per l'importo di € -568.567,25. Tale situazione di disequilibrio deriva, …, dalla riformulazione dell'importo del FCDE 2019 con il metodo ordinario …*".

A tale riguardo, fino al 2018, in alternativa al metodo ordinario disciplinato dall'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 (e, in particolare, dall'esempio n. 5), è stato possibile applicare il c.d. metodo semplificato. Quest'ultimo, di fatto, consentiva di determinare l'accantonamento sommando a quello del rendiconto dell'esercizio precedente, lo stanziamento definitivo del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Tale facoltà era stata prevista dalla normativa proprio in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione.

Dall'esercizio 2019 non è stato più possibile utilizzare il metodo semplificato e lo stesso legislatore, allo scopo di mitigare gli effetti di questa nuova norma sui bilanci dell'Ente, ha previsto la possibilità di spalmare l'ulteriore disavanzo, derivante dall'applicazione dei diversi criteri di calcolo del fondo in argomento, su un periodo temporale di 15 anni. La norma prevede che le modalità di recupero del disavanzo dovranno essere definite con deliberazione del consiglio, acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione viene equiparata, a tutti gli effetti, alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'Ente, diligentemente, ha adottato la delibera n. 12 del 30 luglio 2020 con cui ha previsto il ripiano del disavanzo di euro 568.567 derivante dal rendiconto 2019.

In prima analisi, viene determinata la parte di disavanzo derivante dal cambio del metodo utilizzato per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tabella n. 2 – Disavanzo derivante dal cambio di metodo nel calcolo del FCDE 2019

	Importo
FCDE rendiconto 2018	2.379.742
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2019	1.200.000
Utilizzo per stralcio di crediti inesigibili	-
FCDE rendiconto 2019 con metodo semplificato	3.579.742
FCDE rendiconto 2019 con metodo ordinario	4.148.699
Disavanzo da ripianare a seguito cambio metodo di calcolo	568.957

Fonte: Relazione tecnica al rendiconto

L'Ente ha correttamente calcolato il disavanzo ai sensi dell'articolo 39-quater, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019 ed ha previsto un piano di rientro di 15 anni (periodo 2021-2035) con una quota annua di 37.904.

Pertanto, si riscontra che tutto il disavanzo registrato nell'esercizio in esame è dovuto al cambio del metodo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

In merito alla consistenza del fondo, risultano le seguenti voci di entrata:

- fitti reali fondi rustici per euro 50.944;
- fitti reali di fabbricati per euro 287.232;
- fitto locali Ostello Bussi per euro 3.649;
- Cosap per euro 912.101;
- arretrati Cosap per euro 29.303;
- proventi da concessione piscina provinciale per euro 3.888;
- TEFA per euro 2.850.970;
- altre entrate per euro 10.612.

Relativamente al suddetto calcolo l'Ente ha evidenziato quanto segue: "*… la quota del disavanzo scaturita dall'applicazione del metodo ordinario nel calcolo del FCDE deriva essenzialmente da un incremento dei residui attivi di competenza 2019 relativi al Tributo Ambientale. Tale incremento è dovuto al mancato riversamento da parte della maggior parte dei comuni delle somme riguardanti l'addizionale provinciale alla TARI 2019. Difatti è da segnalare che nel corso del 2019 l'importo incassato ai fini TEFA da parte della Provincia è pari ad € 2.577.052,33 di cui solo €. 8.000,00 relative*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

all'esercizio 2019. Da segnalare, inoltre, che in riferimento al tributo in esame, questo Ente sta portando avanti ormai da qualche anno con enorme difficoltà le procedure di verifica relative al versamento della quota che i comuni devono versare nei confronti della Provincia. La difficoltà nell'avere dati certi da parte dei comuni ha indotto questo ente a far entrare tale tributo nel calcolo del FCDE, anche se il trasferimento avviene da altra amministrazione pubblica. L'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere è quello di ricostruire il dato storico certo, interloquire con i comuni interessati e in ultima analisi procedere al recupero di quanto dovuto attraverso procedure legali" (cfr. Relazione tecnica al rendiconto). In ordine a quanto riferito, si raccomanda il costante monitoraggio del tributo TEFA, predisponendo ogni azione utile volta al recupero dei crediti vantati.

Alla luce del quadro sopra riportato, si richiama l'attenzione dell'Ente circa la necessità di tenere sotto continua osservazione la fondamentale congruità dei fondi che compongono il risultato di amministrazione, in particolar modo del FCDE, al fine di preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa nonché il pieno rispetto del piano di disavanzo pluriennale approvato.

3. Gestione della liquidità

L'Ente chiude l'esercizio con un fondo di cassa pari ad euro 18.830.893, in aumento rispetto all'esercizio 2018 (euro 13.238.656). La parte vincolata è stata quantificata in euro 7.019.626.

Al riguardo bisogna sottolineare che tale somma è al netto dell'importo di euro 1.145.809, somma accantonata "… *per pignoramenti a seguito di assegnazioni effettuate da ordinanze emesse dal Giudice dell'esecuzione (aumentate del 50%). Si tratta in gran parte di somme che pur avendo avuto adeguata copertura finanziaria ed essendo state pagate dall'Ente, non risultano ancora svincolate dal Tesoriere per mancanza di riscontro degli avvocati della controparte. Dai dati risultanti ad oggi si evince che i crediti soddisfatti per i quali mancano le autorizzazioni allo svincolo da parte degli avvocati di controparte risultano pari a € 896.687,15 (€ 597.791,43 di debito effettivo) e situazioni da sanare per € 38.745,42 (€ 25.830,28 di debito effettivo in corso di verifica da parte degli uffici) per un totale di somme accantonate pari a € 935.432,57"* (cfr. relazione dell'Organo di revisione al rendiconto).

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di prestare massima attenzione a tali situazioni al fine di evitare che possano essere sottratte consistenti quote del fondo di cassa libero destinabili a servizi per la collettività.

Da una ricognizione effettuata a giugno 2020 è emerso lo svincolo di euro 210.377 (cfr. relazione tecnica al rendiconto) conseguito a seguito di sollecito inoltrato, dal Servizio economico finanziario, ai Settori competenti e all'Avvocatura dell'Ente affinché, quest'ultima, ne curasse il seguito.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dall'analisi della voce "depositi bancari e postali" dello stato patrimoniale emerge un saldo complessivo di euro 196.173, ripartito tra 12 conti correnti postali dell'Ente; in merito si sottolinea come la gestione dei movimenti contabili su tali conti richieda particolare cura.

Analizzando il questionario e i dati contabili estrapolati da BDAP risulta che l'Ente non ha fatto ricorso né all'anticipazione di tesoreria e né a quella di liquidità.

4. Gestione dei residui

Dall'analisi dei dati BDAP si evidenzia, al 31 dicembre 2019, la presenza di uno *stock* importante di residui attivi (euro 28.256.461) e, comunque inferiore a quello dei residui passivi (euro 34.969.326).

Di particolare importanza è la capacità d'incasso dei residui attivi di parte corrente, essendo le entrate proprie dell'Ente la prima fonte di approvvigionamento di risorse per l'ordinaria attività. I residui attivi di parte capitale, invece, risentono dei cronoprogrammi relativi alle opere di investimento da realizzarsi e dei consequenziali accordi per il trasferimento di risorse in corrispondenza dell'andamento dei lavori effettuati.

In base ai dati acquisiti da BDAP, è possibile verificare, nella tabella che segue, l'anzianità degli stessi al 31 dicembre 2019.

Tabella n. 3 – Anzianità dei residui

Tipologia Residui	Esercizi precedenti	2019	Totale
RESIDUI ATTIVI			
Titolo 1	2.583.329	3.561.969	6.145.298
Titolo 2	4.340.143	43.949	4.384.092
Titolo 3	1.685.734	666.993	2.352.727
Titolo 4	3.019.177	11.576.160	14.595.337
Titolo 5	-	-	-
Titolo 6	117.240	660.774	778.014
Titolo 7	-	-	-
Titolo 9	444	548	992
Totale residui attivi	**11.746.067**	**16.510.394**	**28.256.461**
RESIDUI PASSIVI			
Titolo 1	3.656.671	11.617.035	15.273.706
Titolo 2	394.952	18.421.839	18.816.791
Titolo 3	-	-	-
Titolo 4	-	-	-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Titolo 5	-	-	-
Titolo 7	75.247	803.583	878.230
TOTALE RESIDUI PASSIVI	**4.126.870**	**30.842.456**	**34.969.326**

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

L'indicazione dei dati in tabella evidenzia la presenza di residui del titolo IV dell'entrata derivanti per la quasi totalità dall'esercizio in esame. Tale titolo, in cui risulta allocato, tra l'altro, il 51,65 per cento dei residui totali, risente dell'andamento dei cronoprogrammi e dei correlati trasferimenti di risorse di cui il comparto delle province ha beneficiato negli ultimi esercizi, dopo che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, si era creato uno stato di incertezza sul futuro di tali enti.

Per quanto concerne il titolo II, bisogna tener conto dei mancati rimborsi della Regione a seguito del riordino delle funzioni del comparto delle province.

Nella tabella che segue sono riportate le informazioni di dettaglio.

Tabella n. 4 – Crediti nei confronti della Regione Abruzzo e residui in bilancio

Anno	Spesa sostenuta	Rimborso Regione dovuto	Rimborso Regione erogato	Differenza ancora da erogare dalla Regione	Residuo in bilancio	Tipologia
2006/2014	2.181.021,57	2.181.021,57	1.776.274,61	**404.746,96**	901.528,08	Trasporto disabili
2015	939.076,65	676.216,87	1.488,25	**674.728,62**		Trasporto disabili
2016	565.701,25	565.701,25	493.356,60	**72.344,65**		Trasporto disabili
2015	185.358,79	185.358,79	185.358,79	**0,00**		Ciechi e pluriminorati
2016	131.492,93	128.425,97	8.743,11	**119.682,86**	32.885,10	Ciechi e pluriminorati
2015	1.459.079,78	1.459.079,78	883.368,84	**575.710,94**		Mercato del lavoro
2016	1.093.062,81	1.093.062,81	866.927,76	**226.135,05**		Mercato del lavoro
2015	2.448.790,30	2.448.790,30	979.671,04	**1.469.119,26**	1.733.541,34	Funzioni non fondamentali
2016	1.294.686,87	1.294.686,87	0,00	**1.294.686,87**	884.979,26	Funzioni non fondamentali
2017	957.351,65	957.351,65	759.243,47	**198.108,18**		Mercato del lavoro
2018	471.134,21	471.134,21	471.134,21	**0,00**		Mercato del lavoro
2017	81.710,45	81.710,45	0,00	**81.710,45**	716.391,43	Funzioni non fondamentali
				5.116.973,84	4.269.325,21	

Fonte: Relazione tecnica al rendiconto 2019.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Come rappresentato dall'Ente (cfr. relazione tecnica al rendiconto), si riscontra un importo dovuto dalla Regione Abruzzo maggiore di euro 847.649 rispetto ai residui presenti in bilancio. Dall'analisi della relazione sopra citata, emerge quanto segue.

"*La Provincia di Pescara ha più volte sollecitato l'ente regionale affinché provvedesse al rimborso delle suddette somme arrivando finanche alla diffida ed alla messa in mora. Tali argomentazioni sono state, inoltre, oggetto di discussione nel corso delle riunioni tenutesi presso gli uffici regionali alla presenza dei relativi responsabili sia dell'organo regionale che dei rappresentanti delle quattro province abruzzesi. Durante i suddetti incontri è stata formulata una proposta, da parte dei responsabili regionali, conseguentemente formalizzata nella deliberazione di G.R. n. 836 del 27.12.2017, con la quale si approva una ipotesi di componimento bonario della controversa finanziaria. A seguito della notifica di tale delibera, avvenuta in data 30 gennaio 2018, il dirigente del Settore Amministrativo Contabile ha inviato al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale, la nota prot. n. 3372 del 01.02.2018 con la quale si evidenzia che la delibera regionale in parola non ha tenuto affatto conto delle innumerevoli noti e delle diffide precedentemente inoltrate alla Regione e che le proposte in essa contenute erano state ripetutamente rigettate già nel corso dei vari tavoli regionali. La nota, alla quale si rimanda, segnala, inoltre, che l'accettazione della proposta contenuta nella suddetta delibera configurerebbe il rischio concreto di gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio finanziario con conseguente attivazione delle procedure, previste dall'ordinamento contabile, per il riequilibrio finanziario. Con nota prot. n. 7512 del 09.03.2018 (alla quale si rimanda), inoltrata alla Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia ribadisce quanto già ampliamente rappresentato sui tavoli di discussione comunicando il non accoglimento della proposta di componimento bonario per il rimborso delle funzioni non fondamentali contenuta nella deliberazione di G.R. n. 836 del 27.12.2017. Alla luce di quanto sopra e al fine di recuperare il credito diffidato questa amministrazione, con Decreto del Presidente n. 32 del 30.03.2018, ha disposto di affidare incarico legale all'Avv. (OMISSIS), del foro di Pescara, al fine di procedere, a tutela degli interessi dell'Ente, ad intraprendere le azioni giudiziarie necessarie al recupero delle somme dovute dalla Regione Abruzzo, per gli anni 2015 – 2016, a titolo di rimborso per le funzioni non fondamentali, come da nota prot. 7512 del 9.3.2018. Tale attività si dimostra sin da ora propedeutica alla riconciliazione delle somme in bilancio ed alle conseguenti operazioni di adeguamento ulteriore degli stanziamenti di bilancio*".

Successivamente sono stati emessi dei decreti ingiuntivi per intimare alla Regione il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, per le funzioni di "mercato del lavoro" e "funzione sociale" nonché per il servizio di trasporto e assistenza scolastica a studenti disabili.

All'attualità, l'Ente ha rappresentato che: "*… i residui presenti ad oggi nella contabilità dell'ente ammontano a € 3.269.325,24…*", mentre risultano i seguenti giudizi ancora pendenti presso il Tar Abruzzo – Pescara:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro e della funzione sociale: ricorso per ingiunzione n. 54 del 2018 per euro 897.518;
- servizi trasporto e assistenza scolastica svolta in favore degli studenti in situazione di handicap: ricorso per ingiunzione n. 61 del 2018 per euro 719.964;
- spese per le funzioni non fondamentali sostenute negli anni 2015 e 2016: ricorso per ingiunzione n. 340 del 2019 per euro 4.387.539.

Si raccomanda, pertanto, il costante monitoraggio dei procedimenti posti in essere nei confronti della Regione al fine di tutelare l'effettivo incasso dei crediti vantati.

Sempre in merito ai residui attivi, l'Organo di revisione ha attestato, nel questionario al rendiconto, che l'inesigibilità o insussistenza del credito è stata motivata senza indicare l'analitica descrizione delle procedure seguite per la sua realizzazione prima della eliminazione totale o parziale.

Al riguardo si osserva che questa Corte ha l'obbligo di accertare i motivi che conducono alla cancellazione dei crediti dal bilancio dell'Ente in quanto si tratta di un depauperamento del patrimonio della comunità rappresentata. Incidentalmente, si ricorda che è evidente la connessione fra la corretta esecuzione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel) nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel). Nel caso in cui, pertanto, l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa. Una tale evenienza è motivo di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti del Consiglio che è chiamato ad approvare la proposta di bilancio elaborata dal Presidente ed approvata dall'assemblea dei Sindaci.

Analizzando la parte spesa, si riscontra che il 43,68 per cento dei residui è relativo al titolo 1 dove si registra, nell'esercizio 2019, una capacità di pagamento a competenza pari al 47,89 per cento ed una a residuo pari al 77,97 per cento.

Tenuto conto che nel titolo 1 sono allocate le spese correnti necessarie al funzionamento dell'attività amministrativa, si raccomanda all'Ente la costante verifica delle condizioni di esigibilità secondo i principi contabili vigenti.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si osserva inoltre la presenza, tra le partite di giro, di residui totali per euro 878.830 di cui euro 75.247 derivanti dalle annualità precedenti al 2019. Tali poste dovranno essere attentamente analizzate nei prossimi riaccertamenti dei residui.

5. Debiti fuori bilancio

L'Ente, nel corso dell'esercizio, ha provveduto al riconoscimento ed al finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 1.134.996 di cui euro 679.557 di parte corrente ed euro 455.439 in conto capitale e, da quanto attestato dall'Organo di revisione, i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n.289 del 2002.

Dalla relazione al rendiconto dell'Organo di revisione emerge, per le partite debitorie ancora da riconoscere, che: "*a seguito della ricognizione alla presenza di debiti fuori bilancio di cui alla nota n. 2101 del 30.01.20 e alle attestazioni rilasciate dai dirigenti si evidenziano debiti per euro 343.110,05*".

In merito, si riscontra che il fondo contenzioso e quello delle passività potenziali non garantiscono la piena copertura della somma riscontrata nel gennaio 2020, anteriormente alla data di approvazione del rendiconto.

In base al riscontro fornito, si rileva che, all'attualità, del suddetto importo sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 144.399; per la quota restante l'Ente riferisce quanto segue:

- spese legali per euro 83.855, "*… la cui copertura finanziaria verrà prevista con l'utilizzo della quota parte dell'avanzo di amministrazione del redigendo rendiconto di gestione 2020 e comunque considerati nella ricognizione dei debiti effettuata con nota n. 6332 del 13/04/2021*";
- passività pregresse per funzioni trasferite per euro 30.000 "*si precisa che non si tratta di debiti fuori bilancio e quindi erroneamente indicati nell'elenco così come rilevato dalla attestazione del responsabile del Servizio competente (nota n. 8220 del 19/05/2020)*";
- acquisizione beni e servizi edilizia scolastica per euro 82.470 "*alla data odierna non si è proceduto ancora al riconoscimento e quindi la relativa copertura finanziaria è stata riproposta nel bilancio di previsione 2021 (cap 3105/2021) e considerati nella ricognizione dei debiti effettuata con nota n. 5493 del 30/03/2021*".

Nell'anno 2020 sono stati riconosciuti ulteriori debiti per euro 76.774.

Al riguardo, si richiamano tutte le osservazioni formulate nella precedente pronuncia di questa Sezione di controllo, sia in termini di formazione dei debiti fuori bilancio sia in termini di neutralizzazione degli effetti negativi derivanti dalle passività potenziali presenti nella gestione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Tra l'altro, la presenza di tali debiti ha fatto sì che l'Ente abbia sforato, nuovamente, il parametro P6 "Debiti riconosciuti e finanziati" con un valore di 2,27 per cento a fronte di un limite previsto dell'1 per cento.

Pur essendo in diminuzione rispetto al valore dell'esercizio 2018 (2,49 per cento), si raccomanda all'Ente di attivare le necessarie azioni al fine di riportare gli indici al di sotto della soglia normativa di riferimento, considerando che lo sforamento di anche uno solo dei parametri, ma ripetuto nel tempo, pur non determinando una situazione di deficitarietà strutturale, denota difficoltà di gestione, che potrebbe sfociare in più gravi squilibri di bilancio soprattutto nel caso di specie, visti i consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti annualmente ed i numerosi contenziosi *in itinere*.

6. Organismi partecipati

L'Ente ha provveduto all'adozione della delibera di Consiglio n. 43 del 29 dicembre 2020, relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017.

L'Ente, con la precedente determina di revisione straordinaria delle partecipazioni (delibera di Consiglio provinciale n. 23 del 29 settembre 2017), aveva stabilito di procedere alla cessione delle quote possedute nelle seguenti società:

- Pescarainnova s.r.l. – quota del 36 per cento;
- Le Antiche Terre d'Abruzzo S.c.a.r.l. – quota dell'8 per cento;
- Centro Agro Alimentare "La Valle della Pescara" S.c.a.r.l. – quota del 4,54 per cento;
- Autoparco Montesilvano s.r.l. – quota dello 0,97 per cento.

Tuttavia, nel corso dell'esercizio in esame, preso atto che le aste di vendita erano andate deserte e che le richieste di rimborso delle quote alle società non sono state accolte, l'Ente, ha rinnovato l'invito alle società di rimborsare le quote.

Dall'analisi della deliberazione, si riscontra, inoltre, che la società Palacongressi S.p.a. (quota del 49 per cento) è in liquidazione dal 2015 e che il liquidatore è stato sollecitato a concludere le operazioni di cessazione della società.

In merito alle dismissioni, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

In particolar modo, emerge che il Centro Agro Alimentare "La Valle della Pescara" S.c.a.r.l. presenta dei risultati d'esercizio negativi nel triennio 2017 – 2019 con un'ultima perdita registrata pari ad euro 2.648.125. Tale situazione non è stata neutralizzata con uno specifico accantonamento al fondo perdite società partecipate.

Concludendo l'analisi della citata deliberazione n. 43 del 2020, risulta che l'Ente ha provveduto alla conferma del mantenimento della sola partecipazione (con quota del 100 per cento) nella società Provincia Ambiente S.p.a..

In base alla relazione al rendiconto 2019 emerge che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e tutti gli organismi partecipati e che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

Tuttavia, così come per l'esercizio 2018, si riscontra che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

Al riguardo si ribadiscono tutte le osservazioni riportate nella precedente pronuncia di questa Sezione.

7. Ulteriori analisi

Dall'esame congiunto del questionario e della relazione dell'Organo di revisione si rileva ancora quanto segue.

1. Dalle informazioni desunte dalle note generali del questionario al rendiconto si riscontra che: "*a pag. 6 della relazione al rendiconto è riportato quale indicatore annuale della tempestività dei pagamenti «46» - tale indicatore è stato rettificato, con apposito emendamento, in sede di approvazione del Rendiconto (deliberazione di C.P. n. 11 del 30.07.2020) in «67» - il dato effettivo pertanto risulta pressoché invariato rispetto al 2018*".

   Al riguardo l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2019, ha comunicato che "*l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti*" e in merito alle azioni poste in essere per il rispetto della vigente normativa, si riscontra nella relazione tecnica al rendiconto che: "*Per quanto riguarda l'anno 2019 il dirigente del Settore II ha inviato in data 20/02/2019, 30/04/2019 e 02/12/2019 con prot. nn. 3846, 8188 e 23248 ai servizi dell'ente apposite circolari volte alla velocizzazione delle tempistiche di pagamento, al fine di anticipare il più possibile l'iter amministrativo delle fatture dando priorità alla gestione delle stesse e ottimizzando i tempi dall'accettazione, alla protocollazione, alla trasmissione al Servizio Gestione Finanziaria oltre che alla sottoscrizione dei relativi mandati di pagamento*".

   Si ribadisce, pertanto, la necessità di ricondurre l'attività amministrativa entro i termini previsti dalla direttiva europea 2011/7/UE in materia di tempi di pagamento che richiede

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

l'adozione di una "cultura dei pagamenti rapidi", con l'applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare l'efficientamento dei propri uffici, raccomandando l'efficacia di ogni modalità, quali la fatturazione elettronica o le modalità di pagamento automatizzate, al fine di completare in termini ordinari le relative procedure.

Sempre nella sezione "Amministrazione trasparente", è stato inserito il dato relativo all'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2019, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 33 del 2013. L'importo è pari ad euro 836.343 con 39 imprese creditrici.

2. Si riscontra, sempre nella sezione "Amministrazione trasparente", la mancata pubblicazione della precedente deliberazione di questa Sezione.
3. In merito alla spesa di personale complessivamente impegnata nell'anno 2019, l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, attesta che l'Ente ha rispettato il vincolo imposto dall'articolo 1, comma 421 della legge 190 del 2014 con un valore del 49,40 per cento a fronte di un limite del 50 per cento.
4. Strumenti di finanza derivata: l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, ha attestato che "*lo swap non prevede un rischio da ribasso dei tassi di interesse proprio per la tipologia di swap pertanto non è stata prevista alcuna criticità per l'ente tale da motivare la costituzione di apposito fondo rischi*". L'Ente, nella citata nota istruttoria, ha ulteriormente comunicato che "*La Provincia di Pescara ha in essere una operazione in strumenti derivati che ha la funzione di eliminare l'esposizione del rischio di oscillazione dei tassi d'interesse su un prestito obbligazionario indicizzato al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread pari allo 0,07498%. La combinazione degli effetti finanziari che scaturiscono dalle operazioni collegate (IRS + BOC sottostante) tende a stabilizzare il costo complessivo del debito ad un livello di tasso fisso intorno al 4,21%*".

   Pertanto, si rinnova il monito a prestare massima attenzione all'operazione in corso, attuando le conseguenti valutazioni in termini prudenziali.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a:

- porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi - in particolar modo di quello relativo alle passività potenziali - e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, nonché al rispetto del piano di recupero del disavanzo registrato;

- vigilare sulle procedure di cui all'articolo 183 del Tuel, al fine di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio;
- adoperarsi per una celere dismissione e liquidazione delle società partecipate individuate;
- garantire il tempestivo pagamento dei fornitori riportando l'indice nei termini di legge;
- rispettare tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Presidente e all'Organo di revisione dell'Amministrazione provinciale di Pescara.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2021.

Il Presidente relatore
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
21.06.2021 10:48:09
CEST

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE